

N. C.P. 19/2017 Sovraindebitamenti**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Giudice dott. Gianmarco Marinai,

nella procedura di sovraindebitamento 19/2017 C.P. di **SACCHI MARIA ROSA**, con professionista dott. Alessandro Bettaccini,

rilevato che la procedura è stata introdotta come accordo di composizione della crisi, ma che la debitrice si è resa conto, anche alla luce delle opposizioni presentate, che la proposta non avrebbe potuto sfociare nell'omologazione;

rilevato che, conseguentemente, la Sacchi ha deciso di optare per la liquidazione del patrimonio, abbandonando, di fatto, la domanda di omologazione dell'accordo di composizione della crisi;

ritenuto che non vi siano ostacoli normativi alla conversione, peraltro prevista dal legislatore per ipotesi particolari;

vista la domanda di liquidazione ex art. 14-ter l. 3/2012, letti gli atti, ritenuta la propria competenza ex art. 9, comma 1, osserva:

- Il soggetto richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L. 3/2012 e la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3 e dell'inventario ex art. 14-ter comma 3;
- è stata allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (dott. Bettaccini) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore (persona fisica) nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore (persona fisica) di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità del debitore (persona fisica) negli ultimi cinque anni; l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- la relazione dell'OCC è completa, esaustiva e contiene elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies;
- non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c. 2 lett. A e B;



- ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co.2, con nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267.

P.Q.M.

Il giudice, visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012 dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di Sacchi Anna Maria, nata a Pistoia il 15.3.1940 e residente come in atti e per l'effetto, revocata la fissata udienza del 4.4.2018:

- a) nomina liquidatore il dott. Alessandro Bettaccini;
- b) dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- c) dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Livorno e che, svolgendo il debitore attività di impresa, che la stessa sia annotata nel registro delle imprese;
- d) ordina la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) fissa i limiti di cui all'art 14-ter, comma 5, lettera b), escludendo dalla liquidazione i beni di cui all'art. 14-ter comma 6;
- g) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi l'OCC ed il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Si comunichi.

Livorno, 2 marzo 2018

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai

